



ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ESERCIZI ALBERGHIERI E SULLA RISTORAZIONE

Il Municipio di Cademario, richiamati:

- Il Regolamento comunale;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 ed relativo Regolamento di applicazione (RLear) del 16 marzo 2011;
- la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 ed il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
- gli artt. 107 e 192 della Legge Organica comunale (LOC) e artt. 23, 24 e 44 del relativo Regolamento di applicazione (RALOC);
- la risoluzione municipale no. 449 del 23 novembre 2020;

ordina

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal Rlear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione

Art. 2
Definizioni ¹ Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e della Rlear.

² Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo segnatamente sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

TITOLO II Competenze del Municipio

- Art. 3** Il Municipio è competente per:
Competenze decisionali
- a) coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
 - b) rilasciare le deroghe di orario per circostanze o per eventi particolari (art. 19 Lear);
 - c) rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
 - d) vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 38 Lear);
 - e) rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi;
 - f) ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAMB);
 - g) avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear);
- Art. 4** ¹ Il Municipio, tramite la Polizia Malcantone Est con sede a Bioggio, è inoltre competente per
Competenze di controllo delegate i seguenti controlli:
- a) esposizione degli orari (art. 28 Lear);
 - b) età e numero degli avventori (art. 14 e 36 Lear);
 - c) vendita di bevande alcoliche e analcoliche (art. 23-25 Lear);
 - d) presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Lear);
 - e) esposizione dei prezzi (art. 34 Lear);
 - f) divieto di fumo (art. 35 Lear).
- Art. 5** In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il gerente è tenuto a darne immediata
Altri compiti comunicazione al Municipio, all'ufficio del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

TITOLO III Apertura e chiusura

Art. 6 Notifica dell'attività

¹ Il gerente notifica al Municipio al più tardi entro il 1° gennaio di ogni anno con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia Malcantone Est con almeno 15 giorni d'anticipo.

³ Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv. 4 e 5.

⁴ Qualora le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

⁵ Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

⁶ Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territoriale competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

Art. 7 Deroga

¹ Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

² Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia Malcantone Est almeno 15 giorni prima dell'evento.

³ La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

⁴ Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

⁵ In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia Malcantone Est territorialmente competente

Art. 8 Aperture an- nuali straordi- narie

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- Festa Nazionale: sino alle ore 02.00
- Natale: sino alle ore 02.00
- San Silvestro: notte libera



TITOLO IV Disposizioni varie

- Art. 9 Allontanamento da parte del gerente o della polizia**
- ¹ Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.
- ² Il gerente può chiedere l'intervento della Polizia Malcantone Est nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine pubblico.

- Art. 10 Richieste di permessi speciali**
- Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia Malcantone Est almeno 15 giorni prima della data in cui prevista l'occasione straordinaria.

- Art. 11 Rispetto della quiete**
- ¹ Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.
- ² Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando comprovata l'assenza di disturbo al vicinato

TITOLO V Manifestazioni o intrattenimenti musicali

- Art. 12 In generale**
- ¹ Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento della modalità di utilizzazione di principio proibito.
- ² L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.) che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

- Art. 13 Autorizzazione**
- ¹ La richiesta d'autorizzazione deve essere inoltrata in forma scritta e motivata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia Malcantone Est, almeno 15 giorni prima dalla data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a) Giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) Numero di avventori previsto;
- c) Misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

² La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³ L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.



TITOLO VI Tasse

- Art. 14
Tassa deroga d'orario
- ¹ La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 50.00 una tantum.
- ² Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.
- Art. 15
Tassa permessi speciali
- ¹ La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da CHF 60.00 a CHF 1'000.00 a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.
- ² In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.
- Art. 16
Tassa di controllo
- ¹ Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni pari a CHF 80.00 all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di CHF 500.00.
- ² La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate irregolarità.
- Art. 17
Spese e tasse di cancelleria
- Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di CHF 500.00.

TITOLO VII Sanzioni

- Art. 18
Multa
- ¹ Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (artt. 3 e 6 della presente Ordinanza).
- ² La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.
- ³ Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.



Art. 19
Revoca

¹ I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a) Per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b) In caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c) Nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d) In caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e) In caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

² La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

TITOLO VIII Disposizioni finali ed abrogative

Art. 20
Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

Art. 21 **Disposizioni abrogative**

L'entrata in vigore della presente ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia.

Art. 22
Entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante un periodo di 30 giorni a partire dal 7 dicembre 2020 ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO DI CADEMARIO

Il Sindaco:

Igor Paris



Il Segretario f.f.:

Basilio Columberg